



**TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA**

**SEZIONE LAVORO CIVILE**

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. XXXX/2023**

Oggi 13 giugno 2024 h. 12.30 è comparso l'Avv. Rosa per la ricorrente. Nessuno è comparso per il Ministero convenuto.

Il G.I, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione.

L'Avv. Rosa insiste nel ricorso e si riporta ad esso e alle conclusioni prese.

Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

-----

**IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA**

**SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO**

**IL GIUDICE**

**DOTT. MAURO DALLACASA**

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023,  
promossa da:

Mazzetto Linda (Avv. F. Ganci, D. Rosa, M. Maniscalco, G. Rinaldi, N. Zampieri, W. Miceli),

**c o n t r o**

Ministero dell'Istruzione (contumace),

**CARTA DOCENTE**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE**

La ricorrente ha allegato di essere stata assunta a tempo determinato quale docente negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23.



La ricorrente ha chiesto che le sia riconosciuto il diritto di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite carta elettronica, al fine dell'aggiornamento e della formazione del personale docente per ciascun anno scolastico.

Il Ministero convenuto è rimasto contumace.

Va premesso che l'art. 1, c. 121, l. 107/15 "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti", istituisce la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente di ruolo, di nominali € 500,00 per ciascun anno scolastico, per l'acquisto di molteplici strumenti e servizi potenzialmente idonei alla formazione e all'aggiornamento del docente, da ultimo anche per l'acquisto di servizi di connettività di strumenti informatici.

La Carta non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile; i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo sono rimessi a un d.p.c.m.; il d.p.c.m. del 23.9.15 stabilisce che la carta sia assegnata esclusivamente al docente a tempo indeterminato, che essa possa essere revocata nel caso di interruzione del rapporto nel corso dell'anno, che sia incompatibile con sospensioni del rapporto per motivi disciplinari; che debba essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.

Deve in primo luogo rilevarsi che, ai sensi dell'art. 282 d.lgs. 297/94, *l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.*

*L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'art. 287.*

*I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo e dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.*

Tale disposizione si rivolge indifferentemente sia ai docenti a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato e quindi esclude che, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, sussistano ragioni oggettive, ai sensi dell'art. 4 pt. 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, tali da giustificare una disparità di trattamento.



Tuttavia, per quanto riguarda la ricorrente, mentre nell'anno scolastico 2021/22 è stata titolare di un rapporto di lavoro che ha avuto corso dal 8.9.21 al 30.6.22 e quindi non si può dubitare della comparabilità di tale situazione con quella di un docente a tempo indeterminato, discorso diverso deve farsi per l'anno scolastico 2022/23, durante il quale ella è stata titolare di due rapporti succedutisi nel tempo, dal 23.9.22 al 21.12.22 e dal 9.1.23 al 30.6.23. Se è vero che, complessivamente considerati, tali rapporti coprono l'intero anno scolastico, deve però rilevarsi che essi si sono svolti presso due scuole diverse, e quindi l'insegnamento della ricorrente si è rivolto a studenti diversi, senza assumere la responsabilità dell'andamento didattico di una classe per l'intero anno scolastico. In ciò sta un elemento differenziale - rilevante tenuto conto della funzione del beneficio invocato -, che non consente di assimilare la posizione della ricorrente a quella di un docente di ruolo.

La ricorrente ha in essere attualmente un ulteriore contratto a tempo determinato.

Tale circostanza priva di rilevanza l'eccezione relativa all'impossibilità di utilizzare la carta docente, una volta che il rapporto di lavoro sia cessato.

Deve anche rilevarsi, ai sensi dell'art. 6 del d.p.c.m. 28.11.16, che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta docente dell'anno successivo in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.

Al fine di evitare l'effetto discriminatorio a danno dei lavoratori a tempo determinato, l'intero ammontare che doveva essere riconosciuto per il passato dovrà essere caricato sulla carta docente della ricorrente al momento del suo rilascio.

Vanno quindi disapplicati, coerentemente con il principio enunciato da GCUE C-450/21, i cc. 121, 122 e 123 l. 107/15 e l'art. 3 del d.p.c.m. 18.11.16, nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, e accertato il diritto della ricorrente a tale beneficio, per gli anni per cui è causa.

Sono dovute le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara il diritto di Linda Mazzetto di usufruire della carta docente per l'anno di insegnamento 2021/21;

dichiara tenuto e condanna il Ministero convenuto a rilasciare a Linda Mazzetto una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, da impiegare con le



medesime modalità previste per i docenti a tempo indeterminato e con accredito, per gli anni passati, della somma di € 500,00;

condanna il Ministero dell'Istruzione a rifondere le spese di causa, che liquida in € 800,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva; da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Padova, li 13.06.24.

Il Giudice est.

Dott. XXXX XXXXX

